

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1216 del 27/04/2016
Oggetto	DET. DIR. 18/4/2014 N. 772 AD OGGETTO \grave{c} D.P.R. N. 59/2013. DITTA CARTOCAST S.N.C. DI CASTEGNETTI CHRISTIAN E IVAN E C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI EFFETTIVAMENTE DESTINATI AL RIUTILIZZO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA TREBBIA N. 3/F. \grave{c} . AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1246 del 27/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DET. DIR. 18/4/2014 N. 772 AD OGGETTO "D.P.R. N. 59/2013. DITTA CARTOCAST S.N.C. DI CASTEGNETTI CHRISTIAN E IVAN E C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI EFFETTIVAMENTE DESTINATI AL RIUTILIZZO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA TREBBIA N. 3/F. ". AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale 18/4/2014 n. 772, la Provincia di Piacenza aveva adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al recupero" svolta dalla Ditta in oggetto, atto successivamente confluito nel provvedimento conclusivo del SUAP del il Comune di Piacenza, espresso con atto prot. n. 772 del 3/6/2014. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione di attività di recupero e messa in riserva di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06;

VISTA la seguente documentazione:

- istanza avanzata dalla ditta CARTOCAST S.r.l. - pervenuta alla Provincia di Piacenza tramite PEC del Comune di Piacenza del 22.12.2015 (assunta al protocollo provinciale n. 74731 in pari data) con cui si chiedeva l'inserimento dei nuovi codici CER 020104, 160103, 160116, 200201, 200111 tra quelli gestiti con l'attività di messa in riserva (R13). L'inserimento dei nuovi codici di rifiuti comporta un aumento della capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva da 2688 t. a 2711 t. e con il limite annuo da 34045 t./anno a 34435 t./anno;
- nota del 09.03.2016 - prot. gen. n. 20840 (assunta al prot. Arpae n. 2326 in stessa data) con cui il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso le integrazioni fornite dalla Ditta in merito alla gestione dei rifiuti che si intendono inserire nell'autorizzazione, integrazioni richiesta con nota Arpae del 22/2/2016, prot. n. 1505;

ACQUISITA la "relazione tecnica" della Sez. Prov.le Arpae di Piacenza - Servizio Territoriale, Distretto Piacenza/Castel S.Giovanni – come da nota 10.02.2016, prot. n. PGPC/2016/1085, con cui si esprime il proprio parere favorevole al rilascio del provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione: *"i rifiuti ligneo cellululosici derivanti dalla manutenzione del verde (cod. CER 200201), di cui alla tipologia 16.1 – lett. l), al fine di evitare lo sviluppo di percolati e di cattivi odori, vengano stoccati in una cassa (benna scarrabile) a tenuta stagna posta all'interno del capannone e si provveda al loro conferimento entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico."*;

RITENUTO che la modifica proposta dalla Ditta sia da ritenersi "non sostanziale" ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 - in quanto non viene modificata la tipologia di attività già in essere - e che , conseguentemente, possa procedersi all'aggiornamento dell'A.U.A. precedentemente rilasciata con il provvedimento provinciale summenzionato, sulla base di quanto richiesto dalla Ditta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di accogliere** l'istanza della ditta **CARTOCAST S.N.C. DI CASTEGNETTI CHRISTIAN E IVAN E C.** (COD. FISC 01076450335) e conseguentemente di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. 18/4/2014 n. 772 per lo svolgimento dell'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al recupero" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), via Trebbia 3/F (che è anche sede legale);
2. **di sostituire**, nell'atto D.D. 18/4/2014 n. 772 (pagg. 4 e 5), per quanto attiene la parte "rifiuti", le lettere a) e b) del punto 4. della parte dispositiva del provvedimento, con le seguenti:
"a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 200101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 875 t. – stoccaggio annuo 10.000 t./anno;
2.1 – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 191205, 150107, 200102, 160120, 170202), stoccaggio istantaneo 105 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;
3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 170405, 120102, 160117, 150104, 200140, 191202, 120101), stoccaggio istantaneo 1.000 t. – stoccaggio annuo 15.000 t./anno;
3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 170407, 170403, 170402, 170401, 120103, 120104, 170404, 170406, 200140, 191203), stoccaggio istantaneo 300 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;
3.5 – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160106, 160116, 160122), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

5.6 – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160214, 160216, 200140, 200136), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;
5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;
5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 5 t./anno;
6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 020104, 150102, 200139, 191204, 170203), stoccaggio istantaneo 100 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;
6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 120105), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
8.9 – indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (CER 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 170201, 200138, 191207, 150103), stoccaggio istantaneo 22 t. – stoccaggio annuo 1.500 t./anno;
10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER 160103), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
15.1 – frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica recuperabili con processi di digestione anaerobica (CER 200201), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
16.1 – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (CER 200201), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 2.711 t. e con il limite di 34.435 t./anno; “

3. **di inserire** nel succitato provvedimento autorizzativo (a pag. 5) la seguente ulteriore nuova prescrizione:

“**I**) i rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde (cod. CER 200201), al fine di evitare lo sviluppo di percolati e di cattivi odori, dovranno essere stoccati in una cassa (benna scarrabile) a tenuta stagna posta all'interno del capannone e si dovrà provvedere al loro conferimento entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico;”

4. **di dare atto che:**

- resta confermato quanto contenuto nell'atto rilasciato da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale 18/4/2014 n. 772, per la parte non oggetto di sostituzione/modifica;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP del Comune di Piacenza, per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.